



**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO  
Ufficio Contenzioso**

Oggetto: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Torino nei ricorsi contro le violazioni ai sensi del CdS nonché Ingiunzioni di pagamento a seguito di violazioni ai sensi del CDS accertate dalla Polizia Locale, € 5.192,27

Con la presente relazione il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, cui fa capo la difesa in giudizio degli atti citati, espone quanto segue:

Il pagamento delle spese legali o il rimborso del contributo unificato è dovuto a seguito di sentenze di accoglimento del Giudice di Pace e talvolta del Tribunale, nelle cause avverso:

1. **Verbali redatti dalla Polizia Locale della Città di Torino per violazioni alle norme del CdS.** I ricorsi sono presentati ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
2. **Ingiunzioni di pagamento** emesse da **SORIS SPA** per mancato pagamento entro il termine di legge di violazioni ai sensi del Codice della Strada.

Le ragioni in base alle quali il Giudice di Pace ha fondato l'accoglimento dei ricorsi in queste 17 cause, di cui all'allegato elenco della presente delibera, sono i seguenti:

1. Con sentenza n. 783/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che l'omesso pagamento delle sole spese di notifica del verbale non consentisse la ingiunzione per la sanzione amministrativa, già pagata . Dispone che il ricorrente a sua volta debba l'importo di euro 16,00 alla Città per spese di notifica del verbale.
2. Con sentenza n. 2366/25 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto i verbali sono stati annullati in regime di autotutela in considerazione del fatto che con sentenza 559/25 un precedente Giudice di pace annullava i verbali prodromici (a sua volta oggetto di opposizione) a quelli ora opposti per mancata comunicazione dati patente
3. Con sentenza n. 3009/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per mancato perfezionamento della notifica del verbale in quanto ha ritenuto erroneamente mancante l'avviso di avvenuto deposito CAD quando per la notifica a portiere la CAD non serve. Questo ufficio ha fatto richiesta di appello in Tribunale per il danno economico arrecato.
4. Con sentenza n. 2236/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS, ma ha disposto il rimborso del solo contributo unificato.
5. Con sentenza n. 3173/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto la CAD non compilata regolarmente in quanto mancano delle indicazioni circa la compiuta giacenza e le attività compiute dall'agente notificatore , per cui secondo il giudice il procedimento non si sarebbe perfezionato .

6. Con sentenza n. 3169/25 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale opposto è stata annullato in regime di autotutela in quanto redatto in pendenza di giudizio sul verbale prodromico. Questo ufficio non era a conoscenza del ricorso quando è stato redatto il verbale opposto.
7. Con sentenza n. 2932/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo , pur approvato , non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
8. Con sentenza n. 3016/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che la ricorrente fosse autorizzata all'uso del veicolo, avendo aderito alla c.d rottamazione quater ed avendo in atto un piano di rateizzazione con sospensione dell'efficacia del fermo, il quale era ancora iscritto nel pubblico registro.
9. Con sentenza n. 155/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale è stato scaricato in regime di autotutela per notifica oltre i termini di legge. E' stato disposto il rimborso del solo contributo unificato.
10. Con sentenza n. 3096/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuta valida la documentazione prodotta dal ricorrente, scaricata dall'App e attestante i pagamento della sosta nonostante Gtt non abbia confermato il pagamento e visualizzato il pagamento stesso.
11. Con sentenza n. 2694/25 il Giudice di Pace ha dichiarato la cessata materia del contendere per esercizio dell'autotutela con annullamento del verbale opposto in quanto il verbale prodromico era stato opposto e poi annullato. Questo ufficio non era a conoscenza del ricorso quando è stato redatto il verbale opposto per omessa comunicazione dei dati patente. Nonostante questo il giudice ha condannato alla refusione delle spese.
12. Con sentenza n. 2486/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che non vi fossero prove sufficienti che la ricorrente avesse attraversato al di fuori delle strisce pedonali. Si precisa che trattasi di violazione emersa a seguito di ricostruzione di sinistro stradale.
13. Con sentenza n. 2992/25 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale è stato annullato e l'ingiunzione di pagamento scaricata in regime di autotutela in corso di causa per rilevamento errato della targa del veicolo. E' stato disposto il solo rimborso del contributo unificato.
14. Con sentenza n. 1204/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento delle violazioni semaforiche. Ha ritenuto inoltre che non fossero chiare le immagini che mostrano targa e lanterna semaforica.
15. Con sentenza n. 3172/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che, non essendo la motivazione della mancata contestazione indicata in verbale tra quelle elencate in modo specifico dall'art. 201 CdS, non fosse sufficiente a giustificare la omessa contestazione immediata, a pena di invalidità del verbale Si è sostenuto in difesa che la motivazione invece appariva sufficiente .
16. Con sentenza n. 2905/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto in verbale opposto è stato annullato in regime di autotutela poichè redatto in pendenza di giudizio sul verbale prodromico. Questo ufficio non era a conoscenza del ricorso quando è stato redatto il verbale opposto. E' stato disposto il pagamento del solo contributo unificato.

17. Con sentenza n. 3120/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autoveloX" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.

**La soccombenza comporta a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento delle spese processuali e talvolta degli onorari professionali e/o del contributo unificato.**

Si precisa che in 4 casi le spese legali sono state compensate tra le parti e il Giudice ha disposto, a carico della Città, unicamente il rimborso del contributo unificato che il Ricorrente ha pagato per l'iscrizione della causa a Ruolo. In tutti questi casi l'importo del contributo unificato era di euro 43,00 trattandosi di cause con valore inferiore ad euro 1100,00

Il riconoscimento dei debiti avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa.

Trattandosi di debiti derivanti da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.

Il Responsabile P.O. dell'Ufficio Contenzioso  
Avv. Luciano Marcon

Il Dirigente di Divisione  
Amministrazione e Bilancio  
Dr. Roberto Rosso